



DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale (TAJANI)
di concerto con il Ministro della giustizia (NORDIO)
con il Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)
con il Ministro della salute (SCHILLACI)
e con il Ministro dell'economia e delle finanze (GIORGETTI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 2024

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	9
Analisi tecnico-normativa	»	14
Dichiarazione di esclusione dell'AIR	»	19
Disegno di legge	»	20
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	25
Traduzione non ufficiale in lingua italiana	»	41

ONOREVOLI SENATORI. – Con il presente disegno di legge il Governo chiede alle Camere di autorizzare la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015, prevedendo, inoltre, alcune norme di coordinamento con l'ordinamento interno.

Contesto dell'accordo.

L'azione di contrasto al traffico di esseri umani al fine di rimuoverne gli organi è attualmente disciplinata da due strumenti internazionali: il Protocollo del 2000 sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini - addizionale alla Convenzione ONU contro la criminalità organizzata transnazionale; e la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani del 2005.

Anche la Convenzione del Consiglio d'Europa sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 1997 si occupa della materia in quanto proibisce l'uso del corpo umano e di ogni sua parte a fini di guadagno; il Protocollo Addizionale alla stessa Convenzione adottato nel 2002 proibisce esplicitamente il traffico di organi (articolo 22).

Questi strumenti internazionali si occupano, tuttavia, solo dei casi in cui la persona è oggetto di misure coercitive o fraudolente al fine di rimuoverne gli organi; mentre non si occupano delle situazioni in cui il donatore ha adeguatamente prestato il proprio consenso o per altri motivi non è considerato vittima del traffico di esseri umani. Esiste quindi un "vuoto normativo", evidenziato in sede di Consiglio d'Europa (CoE), che la presente Convenzione contro il traffico di organi umani intende colmare.

Iter procedurale.

In seguito ad uno studio congiunto del CoE e delle Nazioni Unite sul traffico di organi, tessuti e cellule del 2008 e ad un rapporto dell'aprile 2011 del Comitato Europeo dei Problemi del Crimine, del Comitato d'Indirizzo sulla Bioetica e del Comitato Europeo sul Trapianto di Organi, nel febbraio 2012 il Comitato dei Ministri del CoE ha istituito un Comitato ad hoc di Esperti sul traffico di organi umani, tessuti e cellule con l'incarico di preparare un progetto di Convenzione contro il traffico di esseri umani ed eventualmente anche un Protocollo addizionale sul traffico di tessuti e cellule umane. A fine 2012, il Comitato ad hoc di Esperti ha presentato un primo testo della Convenzione contro il traffico di esseri umani e raccomandato la possibilità di adottare in futuro il Protocollo addizionale.

Il testo della Convenzione è stato negoziato nell'ambito del Comitato sui Problemi del Crimine (CDPC) nel corso del 2013. L'Assemblea Parlamentare del CoE ha espresso un parere consultivo e non vincolante sul testo nel novembre 2013 (Opinion 286). L'analisi del testo è proseguita nell'ambito del Gruppo relatore sulle questioni giuridiche (GR-J). Il Comitato dei Ministri del CoE ha approvato il testo finale della Convenzione il 9 luglio 2014 ed ha contestualmente adottato anche il Rapporto esplicativo annesso alla stessa.

La Convenzione contro il traffico di organi umani è stata aperta alla firma il 25 marzo 2015 a Santiago de Compostela (Spagna). Alla data del 1 gennaio 2024 risulta essere stata ratificata da 14 Stati aderenti al Consiglio d'Europa, ossia Albania, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca, Francia, Lettonia, Malta, Moldavia, Montenegro, Norvegia, Portogallo, Slovenia, Spagna e Svizzera.

Finalità dell'accordo.

La Convenzione del CoE contro il traffico di organi umani si propone di contribuire all'abolizione del traffico di organi umani attraverso l'introduzione di una serie di fattispecie penali nell'ordinamento giuridico delle Parti.

Esame delle disposizioni.

La Convenzione del CoE contro il traffico di esseri umani si compone di un Preambolo e di 33 articoli divisi in 9 Capitoli.

Il **Preambolo** richiama le finalità della Convenzione e gli strumenti giuridici internazionali esistenti in materia di traffico di organi umani:

- la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948;
- la Convenzione per la tutela dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del 1950;
- la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina: Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina del 1997 (anche detta "Convenzione di Oviedo" - non ratificata dall'Italia);
- il Protocollo addizionale alla Convenzione di Oviedo sul trapianto di organi e tessuti di origine umana del 2002 (non ratificato dall'Italia);
- il Protocollo sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini del 2000;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sull'azione contro la tratta di esseri umani del 2005.

Il **Capitolo I** descrive gli obiettivi della Convenzione e fornisce una descrizione dei termini usati. Ai sensi dell'**Articolo 1**, la Convenzione ha l'obiettivo di prevenire e contrastare il traffico di organi umani, proteggere i diritti delle vittime e favorire la cooperazione a livello nazionale e internazionale nella lotta contro il traffico di organi umani. L'**Articolo 1**, paragrafo 2, istituisce un meccanismo di verifica di attuazione della Convenzione, richiamato in seguito agli Articoli 23-25. L'**Articolo 2** definisce l'ambito di applicazione della Convenzione e introduce le definizioni di "traffico di organi umani" e di "organo umano". L'**Articolo 3** proibisce ogni discriminazione nell'attuazione della Convenzione, in particolare nelle misure adottate a protezione dei diritti delle vittime.

Il **Capitolo II** contiene disposizioni di diritto penale sostanziale in materia di traffico di organi umani che le Parti della Convenzione si impegnano ad introdurre nei rispettivi ordinamenti giuridici. In particolare, la Convenzione stabilisce l'obbligo delle Parti di adottare le misure legislative o di altro tipo necessarie a introdurre nell'ordinamento nazionale, se commesse con dolo, le seguenti fattispecie criminali:

- (i) rimozione di organi umani da persone vive o defunte, senza consenso libero, informato e specifico del donatore (vivo o defunto) e nel caso in cui il donatore (vivo) o un terzo (nel caso di donatore vivo o defunto) offrano o ricevano un vantaggio finanziario o equivalente (**Articolo 4**);
- (ii) uso degli organi rimossi illecitamente (**Articolo 5**);
- (iii) adescamento e reclutamento illecito di donatori e riceventi di organi e corruzione attiva o passiva di professionisti sanitari, pubblici ufficiali o persone che lavorano per enti privati che provvedono alla rimozione o al trapianto illeciti di organi (**Articolo 7**);
- (iv) preparazione, conservazione, deposito, trasporto, trasferimento, ricezione, importazione ed esportazione di organi umani illecitamente rimossi (**Articolo 8**);
- (v) istigazione e favoreggiamento alla commissione delle fattispecie criminali previste dalla Convenzione e tentativo intenzionale di commettere tali fattispecie (**Articolo 9**).

La Convenzione prevede la possibilità per le Parti di introdurre specificamente come fattispecie criminali anche la rimozione e l'impianto di organi umani da donatori vivi o deceduti che avvengono al di fuori del sistema nazionale di trapianti o in violazione alle leggi e regole in materia (**Articolo 4, paragrafo 4, e Articolo 6**).

L'**Articolo 10** stabilisce i criteri di giurisdizione delle Parti in riferimento alla Convenzione, adottando sia il principio di territorialità, sia il principio di nazionalità del reo o della vittima. Ai sensi dell'**Articolo 11**, la Convenzione si applica anche alle persone giuridiche, senza pregiudizio alla responsabilità penale delle persone fisiche coinvolte.

L'**Articolo 12** obbliga le Parti a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per chi commette le fattispecie previste dalla Convenzione, fino alla privazione della libertà. Le Parti

devono a tal fine tenere conto sia delle circostanze aggravanti previste dall'**Articolo 13**, sia dell'esistenza di sentenze passate in giudicato (**Articolo 14**).

Il **Capitolo III** stabilisce norme di procedura e impegna le Parti ad assicurare l'investigazione e il processo per le fattispecie previste dalla Convenzione. Non è necessaria a tal fine l'esistenza di alcuna denuncia formale (**Articoli 15 e 16**). Le Parti si impegnano inoltre a cooperare per dare attuazione alla Convenzione; quest'ultima può essere altresì usata, se necessario, come riferimento legale per la richiesta di estradizione o assistenza legale reciproca (**Articolo 17**).

Il **Capitolo IV** si occupa delle misure a protezione delle vittime, garantendo in particolare: l'accesso delle vittime alle informazioni che le riguardano; l'assistenza nelle attività di recupero psico-fisico; il diritto al risarcimento (**Articolo 18**). L'**Articolo 19** elenca i diritti delle vittime durante i procedimenti penali relativi alle fattispecie previste dalla Convenzione. Viene infine stabilito l'obbligo di protezione effettiva contro potenziali ritorsioni o intimidazioni ai testimoni (**Articolo 20**).

Il **Capitolo V** si occupa delle misure preventive da adottare a livello nazionale e internazionale per la lotta contro il traffico di organi umani. A livello nazionale, l'**Articolo 21** stabilisce l'obbligo delle Parti di assicurare l'esistenza di un sistema di trapianti nazionale trasparente, di favorire l'accesso equo ai trapianti e di permettere la raccolta, l'elaborazione e lo scambio di informazioni relative alle fattispecie previste dalla Convenzione. È anche prevista l'adozione di misure per la formazione degli operatori sanitari e di campagne di sensibilizzazione. A livello internazionale, l'**Articolo 22** stabilisce l'obbligo delle Parti di cooperare e in particolare di riferire il numero di casi di traffico di organi al Comitato delle Parti, quando richiesto, nonché di nominare un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni.

Il **Capitolo VI** istituisce un meccanismo di controllo della Convenzione attraverso la creazione di un Comitato delle Parti, composto dai rappresentanti delle Parti stesse. Il Comitato è convocato dal Segretario Generale del CoE e si riunisce su richiesta di almeno un terzo delle Parti o dal Segretario Generale (**Articolo 23**). L'**Articolo 24** identifica i rappresentanti di altri organi che possono partecipare al Comitato (senza diritto di voto). L'**Articolo 25** elenca le funzioni del Comitato.

I **Capitoli VII, VIII e IX** regolano vari aspetti tecnici e procedurali relativi alla Convenzione. L'**Articolo 26** si occupa dei rapporti con gli altri strumenti internazionali; l'**Articolo 27** regola la presentazione e approvazione di emendamenti alla Convenzione.

Ai sensi dell'**Articolo 28**, la Convenzione è aperta alla firma degli Stati Membri del CoE, dell'Unione Europea e degli Stati non-membri del CoE che godono di status di osservatore, nonché alla firma di ogni altro Stato non-membro su invito del Comitato dei Ministri. Il Segretariato Generale del CoE è depositario della Convenzione. La Convenzione entra in vigore dopo tre mesi dalla ratifica di cinque Parti firmatarie, inclusi tre Stati Membri del CoE.

L'**Articolo 29** disciplina l'applicazione territoriale della Convenzione. Non sono ammesse altre riserve oltre quelle esplicitamente previste all'**Articolo 30**. Il Comitato delle Parti ha il compito di facilitare la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti relative alla Convenzione (**Articolo 31**). L'**Articolo 32** prevede la possibilità per le Parti di denunciare la Convenzione. L'**Articolo 33** disciplina il sistema di notifiche ad opera del Segretariato Generale del CoE.

Il disegno di legge

Il presente disegno di legge si compone di 9 articoli.

L'art.1 reca l'autorizzazione alla ratifica.

L'art. 2 contiene l'ordine di esecuzione.

L'art. 3 reca le seguenti "Modifiche al codice penale":

- nel novero dei reati indicati dal sesto comma dell'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), vengono ricompresi anche i delitti di "Prelievo di organi da persona vivente" (art. 601 *ter*) e "Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente" (art. 601 *quater*) di nuova introduzione;
- si interviene, inoltre, sull'art. 600 *septies.2*, recante "Pene accessorie", aggiungendo un ulteriore comma dopo il terzo, per prevedere la pena accessoria dell'interdizione dalla professione sanitaria o sociosanitaria da tre a dieci anni per uno dei delitti previsti dagli articoli 601 *bis*, primo e secondo comma, 601 *ter*, 601 *quater* e 601 *quinquies*.

Non si è ritenuto, invece, necessario intervenire sul primo e secondo comma della predetta disposizione perché il richiamo contenuto nei predetti commi ai "delitti previsti dalla presente sezione" rende applicabile le pene accessorie anche ai delitti di nuova introduzione, inseriti appunto, nella sezione I, tra i delitti contro la personalità individuale;

- all'art. 601 *bis*, recante "Traffico di organi prelevati da persona vivente", viene abrogato il terzo comma del predetto articolo, recante la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione, in quanto la Corte Costituzionale si è pronunciata nel senso dell'illegittimità delle pene accessorie "fisse" per violazione dei principi di proporzionalità e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, nonché del principio della funzione rieducativa della pena (sentenza della Corte Costituzionale n. 222 del 25.09.2018). Al fine di unificare il trattamento sanzionatorio accessorio è stato quindi soppresso il terzo comma dell'art. 601 *bis*, menzionando anche quest'ultimo articolo nel nuovo comma finale dell'art. 600 *septies.2* c.p. che adotta un modello di pena accessoria (interdizione della professione da tre a dieci anni) che permette di adeguare la durata della sanzione accessoria alla concreta gravità del fatto che può assumere connotati anche molto diversi per disvalore;
- art. 601 *ter*, "Prelievo di organi da persona vivente": si punisce il prelievo illecito di un organo o parte di un organo da persona vivente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione e coerentemente con le finalità di cui all'art. 2 paragrafo 2 della stessa. In analogia con quanto previsto per il delitto di cui all'art. 601 *bis*, è stata, inoltre, prevista l'applicazione di una multa da euro 50.000 a euro 300.000;
- art. 601 *quater*, "Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente": si introduce, in attuazione dell'art. 5 della Convenzione, una fattispecie residuale rispetto alle altre previste dal presente disegno di legge, sanzionando l'uso di organi rimossi illecitamente da persona vivente. In adesione allo spirito della Convenzione, per uso deve intendersi qualsiasi illecito utilizzo (effettuato, cioè, senza consenso informato o dietro compenso per sé o per altri) di organi prelevati da persona vivente, ivi incluso il trapianto. In tal senso, depongono anche le note esplicative al testo della Convenzione secondo cui le nozioni di uso e di trapianto sono state assimilate nel corso dei negoziati (paragrafo 20 Explanatory Report to the Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs: "*The negotiators decided that the notion of trafficking in organs covers all the conducts of illicit removal provided in Article 4, paragraph 1, of implantation/use of illicitly removed organs provided in Article 5, and the other conducts provided in Articles 7, 8 and 9*").

L'art. 601-*quater* non sanziona, invece, la diversa fattispecie (prevista dall'art. 6 della Convenzione) in cui il trapianto dell'organo è avvenuto legittimamente, ma al di fuori del sistema nazionale dei trapianti, eludendo quindi le norme volte ad assicurare una scelta obiettiva dei beneficiari e dei donatori. Per questa fattispecie, infatti, l'art. 6 della Convenzione non impone l'applicazione di una sanzione penale, lasciando tale valutazione agli Stati firmatari.

Nell'ordinamento nazionale italiano la fattispecie in esame è assoggettata alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91 salvo che il fatto costituisca reato.

- art. 601 *quinquies*, "Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi": tale disposizione punisce l'esercente la professione sanitaria, il quale si fa dare o promettere denaro o altra utilità per effettuare un prelievo illecito di un organo da persona vivente nonché il soggetto che dà o promette al sanitario il denaro o l'altra utilità, coerentemente con quanto prescritto dall'art. 7 paragrafi 2 e 3 della Convenzione. Anche per questa fattispecie è stata prevista la pena della multa da euro 50.000 a euro 300.000;
- l'art. 602 *ter*, "Circostanze aggravanti", viene riformulato per assicurare che le circostanze aggravanti della minore età e delle condizioni di vulnerabilità a causa di inferiorità psichica o fisica della persona offesa siano applicabili a tutti i reati di nuova introduzione (artt. 601 *bis*, 601 *ter*, 601 *quater* e 601 *quinquies* c.p.). Si è, inoltre, previsto un maggior aumento di pena nel caso di persona offesa minore di anni sedici.

L'aggravante della morte della persona sottoposta al prelievo o al trapianto è stata, invece, prevista per i soli reati di cui agli artt. 601 *ter* e 601 *quater* di nuova introduzione, essendo la possibilità della morte del donatore o del ricevente dell'organo connessa all'intervento operato. È sembrato inoltre opportuno, per omogeneità del trattamento sanzionatorio, inserire anche i reati di cui agli artt. 601 *bis*, 601 *ter*, 601 *quater* e 601 *quinquies* c.p., tra quelli per i quali sono previste le aggravanti di cui al secondo, sesto e settimo comma dell'art. 602 *ter*.

Infine, è stata prevista una circostanza aggravante, oltre che nel caso di morte, anche nel caso di lesioni (graduando l'aumento a seconda della tipologia di lesioni, gravi o gravissime), in quanto l'art. 13 della Convenzione prevede l'aggravante se "il reato ha causato la morte della vittima o ha provocato un grave danno alla sua salute fisica o mentale". Per coerenza sistematica con il resto delle disposizioni del codice penale si è deciso di non introdurre un nuovo concetto di "danno grave alla salute fisica o mentale" (di cui, peraltro, la Convenzione stessa non fornisce la definizione), facendo invece ricorso alle fattispecie di "lesioni gravi" e "lesioni gravissime" previste dal codice penale.

Non sono state, invece, apportate modifiche al codice penale in relazione alle fattispecie previste dalla Convenzione all'art. 7 (adescamento e reclutamento illecito di donatori e riceventi di organi e corruzione attiva o passiva di professionisti sanitari, pubblici ufficiali o persone che lavorano per enti privati che provvedono alla rimozione o al trapianto illeciti di organi) e all'art. 8 (preparazione, conservazione, deposito, trasporto, trasferimento, ricezione, importazione ed esportazione di organi umani illecitamente rimossi).

I delitti di adescamento e reclutamento di un donatore o di un ricevente di organi sono, infatti, già sanzionati dall'art. 601-*bis*, secondo comma, del codice penale che punisce l'opera di mediazione nella donazione di organi da vivente al fine di trarne un vantaggio economico. Per l'ipotesi di prelievo di organi da cadavere, trova invece applicazione l'articolo 22, comma 3, della legge 1 aprile 1999, n. 91.

Quanto, infine, alla fattispecie prevista dall'art. 8 della Convenzione, non si è ritenuto necessario intervenire sul codice penale in quanto tali condotte sono già disciplinate, per quanto riguarda il prelievo da persona vivente, dall'art. 601-*bis*, primo comma, del codice penale ("*Chiunque, illecitamente, commercia, vende, acquista ovvero, in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, procura o tratta organi o parti di organi prelevati da persona vivente è punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 50.000 ad euro 300.000*") e, per gli organi prelevati da cadavere, dall'articolo 22 della legge 91/1999.

L'art. 4 detta disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in attuazione dell'art. 11 della Convenzione, integrando l'articolo 25 *quinquies* ("Delitti contro la personalità

individuale”) del decreto legislativo n. 231/2001, con tutti i reati di nuova introduzione (artt. 601 *bis*, 601 *ter*, 601 *quater* e 601 *quinquies* c.p.). Viene, inoltre, inserito un nuovo art. 25 *quinquies*.1, “Prelievo di organi da persone decedute”, per applicare ai prelievi illeciti da persona di cui sia stata accertata la morte la sanzione pecuniaria per l’ente da duecento a cinquecento quote.

L’**art. 5** modifica l’art. 22, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91 sostituendo la pena accessoria dell’interdizione perpetua dall’esercizio della professione sanitaria, con l’interdizione da tre a dieci anni in analogia a quanto previsto dal novellato testo dell’art. 600 *septies*.2 c.p.

L’**art. 6** pone una riserva all’art. 10 par. 1, lettera e) della Convenzione.

La suddetta disposizione convenzionale prevede che ciascuno Stato contraente adotti le misure legislative o di altra natura necessarie per stabilire la sua giurisdizione laddove il reato sia stato commesso da una persona che abbia la sua residenza abituale nel proprio territorio. È necessario porre una riserva a tale previsione della Convenzione in quanto le norme del nostro ordinamento giuridico, che derogano al principio di territorialità sancito dall’art. 6 c.p. (quali gli articoli 7, 8, 9 e 10 del c.p.), non contemplano il criterio di collegamento previsto dall’art. 10 co.1 lett. e) della Convenzione. La previsione della riserva mira, pertanto, ad evitare di assumere l’obbligo internazionale (derivante dall’art. 10 della Convenzione) di punire lo straniero residente in Italia per un reato commesso all’estero. La riserva, tuttavia, non preclude in concreto la punibilità dell’agente, purché ricorrano le condizioni previste dal nostro ordinamento (articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale).

L’**art. 7** istituisce un Punto di contatto, ai sensi dell’art. 22 della Convenzione, prevedendo che allo stesso debbano essere trasmesse le denunce presentate ai sensi dell’art. 19, par. 4 della Convenzione per il successivo inoltro allo Stato competente.

Si rappresenta, infine, che le altre disposizioni della Convenzione, in particolare quelle di cui agli articoli 18, 19, 20 e 21, non richiedono norme di adattamento. Si rinvia sul punto a quanto affermato nella relazione tecnico-finanziaria.

L’**art. 8** contiene le disposizioni finanziarie per l’attuazione dell’articolo 19 paragrafo 3 della Convenzione, relativo all’assistenza legale in forma gratuita alle vittime dei reati di cui all’articolo 3 del ddl.

L’**art. 9** regola l’entrata in vigore.

RELAZIONE TECNICA

La Convenzione del Consiglio d'Europa (CoE) contro il traffico di organi umani obbliga le Parti ad introdurre una serie di fattispecie penali in materia di traffico di organi umani e non prevede l'erogazione di contributi finanziari a carico delle Parti.

Le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 16 della Convenzione, di natura ordinamentale, riguardano principi e previsioni in materia di diritto sostanziale e processuale; le conseguenti modifiche normative previste dagli articoli 3, 4 e 5 del presente schema di disegno di legge, attuative delle suddette disposizioni convenzionali, sono, pertanto, volte a dare luogo ad interventi di carattere meramente ordinamentale. Dalle predette disposizioni non discendono quindi effetti per la finanza pubblica.

Con particolare riferimento all'articolo 17 della Convenzione (Cooperazione internazionale), si rappresenta che esso considera la presente Convenzione come base legale per casi di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale con riferimento alle fattispecie criminose introdotte, in caso di carenza di un trattato bilaterale tra due delle parti contraenti. All'uopo si fa presente che, in mancanza di dati statistici consolidati, non è possibile, allo stato, procedere ad una stima, seppur presuntiva degli oneri derivanti dalla applicazione di eventuali trattati di estradizione ed assistenza giudiziaria in materia penale concordati con altri Stati. Di conseguenza, agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della disposizione, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

L'articolo 18 della Convenzione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, non avendo carattere innovativo rispetto all'ordinamento giuridico vigente. Si rappresenta, in particolare, che la suddetta disposizione convenzionale non prevede un obbligo a carico dello Stato contraente di provvedere con fondi pubblici al risarcimento dei danni in favore della vittima del reato: in forza dell'articolo 18 lo Stato è tenuto ad adottare le necessarie misure legislative o di altra natura che dispongano a carico del reo un obbligo di risarcimento dei danni conseguenti ai reati previsti dalla presente Convenzione. Il nostro ordinamento già contiene previsioni legislative in tal senso.

Al riguardo, anche ai fini della prevista assistenza alle vittime nel ristabilimento fisico, psicologico e di altra natura, vengono in considerazione gli artt. 185 e ss del codice penale che pongono a carico del colpevole nonché delle persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto del reo, l'obbligo delle restituzioni e del risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che siano conseguenza di un fatto criminoso. L'ampia nozione di restituzione, prevista dal citato art. 185 c.p., include anche il ripristino della situazione preesistente al reato. In tale ampia accezione, le restituzioni, nel cui ambito rientrano, pertanto, anche le misure necessarie al ristabilimento della vittima, assolvono un'indubbia funzione reintegratoria, già regolamentata a legislazione vigente.

Con riguardo all'articolo 19 della Convenzione (Protezione delle vittime nel procedimento penale) si rappresenta che l'articolo in esame prevede la possibilità per ciascuna vittima di essere informata dei propri diritti e dello stato del procedimento penale, consentendo loro di essere ascoltata, di fornire prove direttamente o tramite un intermediario e fornire i servizi di sostegno idonei a garantire che i loro diritti ed interessi siano debitamente rappresentati. Si prevede che alle vittime venga quindi



assicurata l'assistenza legale - in conformità con la legislazione nazionale - e che la stessa sia fornita in maniera gratuita. Si provvederà, pertanto, a garantire tale assistenza attraverso l'istituto del patrocinio a spese dello Stato. Si segnala che già nel corso dei procedimenti penali che contengono tipologie di reato di varia natura ma afferenti a reati di stampo associazionistico compiuti nei confronti di una o più persone quali quelli collegati alla tratta degli esseri umani (artt. 600, 601 e 602 c.p.) viene garantita l'assistenza legale in forma gratuita alle vittime, le quali possono accedere ai benefici del patrocinio a spese dello Stato.

Per i nuovi reati previsti dagli articoli 601-ter e 601-quater c.p. connotati dall'aggravamento delle condizioni della persona a causa di lesioni personali gravi o gravissime, si rappresenta che l'assistenza legale gratuita è già prevista dalle norme generali in materia, di cui queste costituiscono ipotesi speciali.

Tuttavia, al fine di voler quantificare in via del tutto prudenziale un possibile riflesso di spesa aggiuntiva per il patrocinio a spese dello Stato, non essendo possibile basarsi su statistiche già in corso in quanto trattasi di reati di nuova istituzione, è stato preso come dato di riferimento l'analisi della Counter-Trafficking Data Collaborative, gestito dall'International Organization for Migration (Iom) che prendeva in considerazione il numero di segnalazioni relativo al traffico illegale di organi e che individuava circa 700 vittime in 25 paesi nel periodo 2000-2019 con una media di circa 28 vittime a paese, si stima che i casi in cui potrà essere garantita l'assistenza legale ricorrendo all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, potranno essere non superiori a 20 all'anno, con un costo medio unitario pari ad euro 4.500 per i diversi gradi di giudizio ed un onere complessivo annuo stimato in euro 90.000 a decorrere dall'anno 2025:

N. beneficiari assistenza legale gratuita	Costo medio unitario in euro	Onere complessivo in euro a decorrere dal 2025
20	4.500	90.000

Con riferimento all'articolo 20 della Convenzione, la disposizione non comporta nuove attività rispetto a quelle correntemente svolte dalle competenti amministrazioni. La materia della protezione dei testimoni di giustizia è attualmente disciplinata dalla legge 11 gennaio 2018, n. 6. Al riguardo si rappresenta, inoltre, che l'ammissione al programma di protezione per i testimoni di giustizia è subordinata all'attendibilità delle dichiarazioni del teste ed alla sua esposizione, assieme ai familiari, a grave e attuale pericolo per effetto delle stesse dichiarazioni (art. 9 del D.L. n. 8/91, convertito nella legge n. 82/91 e successive modificazioni). Le attività ascrivibili all'articolo 20 della Convenzione rientrano quindi tra quelle già previste a legislazione vigente dalla citata legge 11 gennaio 2018, n. 6 e, pertanto, dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non si ravvisano, pertanto, nuove attività a carico del Ministero dell'interno anche rispetto alla fattispecie della protezione dei testimoni di traffico di organi (reato non espressamente previsto) che, pertanto, andranno ammessi al programma purchè sussistano i requisiti indicati nelle disposizioni richiamate.

Con riferimento alla copertura finanziaria delle attività previste dall'articolo 21 della Convenzione, relativo alle misure a livello nazionale ed, in particolare, relativamente all'esistenza di un sistema



nazionale trasparente per il trapianto di organi umani ed all'equo accesso ai servizi di trapianto per i pazienti, si rappresenta che l'attuazione delle stesse misure è già prevista dalle prescrizioni contenute nella legge n. 91/99, recante " Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti".

In particolare all'art. 1 comma 2 della legge citata è previsto:

- che le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale;
- che il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.

Nel nostro Paese, pertanto, il sistema trapianti è fondato su tali principi e, per l'attuazione della legge n. 91/99 (art. 10 comma 8, art. 12 comma 4, art. 16 comma 3, art. 17 comma 2, relativi ai centri regionali, interregionali, coordinatori locali, strutture per i trapianti e rimborso per il trasporto del feretro) sono previsti i fondi che gravano, in particolare, sul Capitolo 4387-PG 2, PG 3, PG 4, PG 5 del bilancio del Ministero della salute.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'art. 21 della Convenzione relativo a:

- fornire informazioni o rafforzare la formazione per i professionisti medico-sanitari e per i funzionari competenti nella prevenzione e nella lotta al traffico di organi umani;
- promuovere campagne per aumentare la consapevolezza, rivolte all'ampio pubblico

in merito all'illegalità ed ai pericoli del traffico di organi umani si rappresenta quanto segue. La legge n. 91/99 dedica l'art. 2 alla promozione dell'informazione, prevedendo, al comma 3, i fondi per l'attuazione delle iniziative previste. Il capitolo di spesa sul quale gravano le spese relative alla promozione dell'informazione è il Capitolo 5509, di pertinenza della Direzione Generale della comunicazione e rapporti internazionali, presso il Ministero della salute.

Si fa presente, infine, che l'art. 21 della legge n. 91/99 prevede dei fondi stanziati sul Capitolo 4110, per la formazione del personale e, in particolare, prevede borse di studio per la formazione e la qualificazione di tutto il personale (medico ed infermieristico), addetto all'assistenza ai donatori ed alle persone sottoposte a trapianto. Alla luce di quanto detto, all'attuazione delle misure previste dall'art. 21 della Convenzione si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, pertanto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Quanto alle restanti disposizioni, in particolare alla designazione di un punto di contatto nazionale di cui all'articolo 22 della Convenzione, l'articolo 7 dello schema di disegno di legge individua nel Ministero della giustizia-Dipartimento per gli Affari di giustizia il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani. Allo scambio di informazioni si provvederà con modalità informatiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione, pertanto, non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalla competente Amministrazione.

La partecipazione dell'Italia al Comitato delle Parti, prevista dall'articolo 23 della Convenzione, verrà assicurata dall'utilizzo delle risorse umane e finanziarie disponibili, con particolare riguardo



a funzionari della Rappresentanza Permanente dell'Italia presso il Consiglio d'Europa, che potranno utilmente partecipare alle relative riunioni senza, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad ogni buon fine si ricorda che il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa e che la periodicità delle riunioni non è fissata. Il primo incontro deve tenersi infatti entro il primo anno dall'entrata in vigore della Convenzione per il decimo firmatario che la ratifichi, mentre successivamente, esso è convocato su richiesta di almeno un terzo delle Parti o del Segretario Generale. L'articolo 23, paragrafo 5, stabilisce, infine, che una Parte contraente non membro del Consiglio d'Europa debba contribuire al finanziamento del costituendo Comitato delle Parti secondo le modalità che verranno decise dal Comitato dei Ministri del CoE previa consultazione con quella Parte. Tale disposizione non si applica comunque all'Italia, in quanto membro del Consiglio d'Europa.

L'applicazione del presente provvedimento non implica quindi maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica dalle disposizioni della Convenzione in oggetto, ad eccezione degli oneri previsti per l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 19, par. 3 della Convenzione di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge, pari ad euro 90.000 annui a decorrere dall'anno 2025, dirette ad assicurare l'assistenza legale gratuita alle vittime del traffico di organi.

Agli oneri di cui sopra si provvede, ai sensi dell'art. 8 del DDL di ratifica, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Prof. P. Maciotto".

05/07/2024



Titolo: ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015.

Parte I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento normativo è volto a rendere esecutiva in Italia la Convenzione del Consiglio d'Europa sul traffico di organi umani, il cui testo è stato approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 9 luglio 2014 ed è stato aperto alla firma il 25 marzo 2015 a Santiago de Compostela (Spagna).

Sotto il profilo politico l'adesione alla Convenzione appare in linea con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo e internazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina del trapianto da vivente e da cadavere è regolamentata in Italia da una serie di provvedimenti normativi: L. 3 aprile 1957, n. 235 (prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico); L. 26 giugno 1967, n. 458 (trapianto del rene tra persone viventi); L. 2 dicembre 1975, n. 644 (prelievi di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico); L. 12 agosto 1993, n. 301 (prelievi ed innesti di cornea); L. 1 aprile 1999, n. 91 (prelievi e trapianti di organi e di tessuti); L. 16 dicembre 1999, n. 483 (trapianto parziale di fegato) e L. 19 settembre 2012, n. 167 (trapianto parziale di polmone, pancreas e intestino tra persone viventi).

In particolare la legge n. 91/99 ha ridisciplinato completamente il delicato settore dei trapianti da cadavere, già organicamente regolamentato dalla l. 2 dicembre 1975, n. 644, sotto un triplice profilo: quello relativo alle strutture e agli aspetti organizzativi; quello relativo alla sicurezza dei trapianti; quello relativo alla modalità della formulazione del consenso al prelievo. E' stato rivisto il meccanismo che regola il consenso alla donazione degli organi e sono stati introdotti altri significativi cambiamenti rispetto alla previgente disciplina (tra questi si segnala la creazione di una complessa struttura amministrativa che include, tra l'altro, un Centro nazionale per i trapianti ed una banca dati).

Si segnalano, da ultimo, le novità introdotte in materia dalla legge 11/12/2016, n. 236

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

La Convenzione è un accordo che prevede obblighi di risultato per le Parti e la ratifica della Convenzione deve accompagnarsi all'adozione di apposite norme penali in relazione ai reati previsti, se non già esistenti nell'ordinamento nazionale.

L'art. 3 del ddl reca "Modifiche al codice penale".

In particolare vengono introdotte nel codice penale le seguenti fattispecie delittuose:

- 1) Art. 601 *ter* Prelievo di organi da persona vivente: si punisce il prelievo illecito di un organo o parte di un organo da persona vivente, in attuazione di quanto previsto dall'art. 4 della Convenzione e coerentemente con le finalità di cui all'art. 2 paragrafo 2 della stessa.
- 2) Art. 601 *quater*. Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente: si introduce una fattispecie residuale, rispetto alle altre previste dal presente disegno di legge, in attuazione dell'art. 5 della Convenzione.
- 3) Art. 601 *quinquies*: tale disposizione punisce l'esercente la professione sanitaria, il quale si fa dare o promettere denaro o altra utilità per effettuare un prelievo illecito di un organo da persona

vivente nonché il soggetto che dà o promette al sanitario il denaro o l'altra utilità, coerentemente con quanto prescritto dall'art. 7 paragrafi 2 e 3 della Convenzione.

Tra le altre modifiche del codice penale si segnalano:

- l'art. 602 *ter*, "Circostanze aggravanti", viene riformulato per assicurare che le circostanze aggravanti della minore età e delle condizioni di vulnerabilità a causa di inferiorità psichica o fisica della persona offesa siano applicabili a tutti i reati di nuova introduzione (artt. 601 *bis*, 601 *ter*, 601 *quater* e 601 *quinqüies* c.p.). Si è, inoltre, previsto un maggior aumento di pena nel caso di persona offesa minore di anni sedici.

L'aggravante della morte della persona sottoposta al prelievo o al trapianto è stata, invece, prevista per i soli reati di cui agli artt. 601 *ter* e 601 *quater* di nuova introduzione, essendo la possibilità della morte del donatore o del ricevente dell'organo connessa all'intervento operato.

È sembrato inoltre opportuno, per omogeneità del trattamento sanzionatorio, inserire anche i reati di cui agli artt. 601 *bis*, 601 *ter*, 601 *quater* e 601 *quinqüies* c.p., tra quelli per i quali sono previste le aggravanti di cui al secondo, sesto e settimo comma dell'art. 602 *ter*.

Infine, è stata prevista una circostanza aggravante, oltre che nel caso di morte, anche nel caso di lesioni (graduando l'aumento a seconda della tipologia di lesioni, gravi o gravissime), in quanto l'art. 13 della Convenzione prevede l'aggravante se "il reato ha causato la morte della vittima o ha provocato un grave danno alla sua salute fisica o mentale";

- nel novero dei reati indicati dal sesto comma dell'art. 416 c.p. (associazione per delinquere), vengono ricompresi anche i delitti di "Prelievo di organi da persona vivente" (art. 601 *ter*) e "Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente" (art. 601 *quater*) di nuova introduzione;
- si interviene, inoltre, sull'art. 600 *septies*.2, recante "Pene accessorie", aggiungendo un ulteriore comma dopo il terzo, per prevedere la pena accessoria dell'interdizione dalla professione sanitaria o sociosanitaria da tre a dieci anni per uno dei delitti previsti dagli articoli 601 *bis*, primo e secondo comma, 601 *ter*, 601 *quater* e 601 *quinqüies*.

L'art. 4 detta disposizioni in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

L'art. 5 modifica l'art. 22, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91 sostituendo la pena accessoria dell'interdizione perpetua dall'esercizio della professione sanitaria, con l'interdizione da tre a dieci anni in analogia a quanto previsto dal novellato testo dell'art. 600 *septies*.2 c.p.

L'art. 6 pone una riserva all'art. 10 par. 1, lettera e) della Convenzione.

L'art. 7 istituisce un Punto di contatto, ai sensi dell'art. 22 della Convenzione, prevedendo che allo stesso debbano essere trasmesse le denunce presentate ai sensi dell'art. 19, par. 4 della Convenzione per il successivo inoltramento allo Stato competente.

L'art. 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria e l'art. 9 regola l'entrata in vigore.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'art. 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, all'art. 25, che pone una riserva di legge in materia penale ed all'art. 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, Regioni ed Enti locali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze legislative tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rapporti internazionali rientra, ai sensi dell'art. 117 della Carta Costituzionale, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

La materia non rientra nell'alveo della cosiddetta "delegificazione", poiché si riferisce ad una materia che necessita di autorizzazione alla ratifica.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Si segnala che non sono stati presentati progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Si segnala in materia la sentenza della Suprema Corte di Cassazione (Sez. IV, 17.2.2000 n. 2325) nella quale si afferma che la complessa procedura dei trapianti d'organo si sviluppa attraverso una sequenza di una serie di attività tecnico-scientifiche, le quali sono interdipendenti e debbono essere tra loro coordinate verso l'esito finale della guarigione del malato, escludendosi sia l'esistenza di un'autonomia tra le diverse fasi sia una possibile segmentazione delle stesse.

Si è inoltre colta l'occasione per intervenire su alcune disposizioni normative (artt. 600 *septies.2* c.p., 601 *bis* c.p. e art. 22, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91) al fine di uniformare il trattamento sanzionatorio accessorio della interdizione dalla professione in aderenza a quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 222 del 25.09.2018 che ha dichiarato l'illegittimità delle pene accessorie "fisse" per violazione dei principi di proporzionalità e di necessaria individualizzazione del trattamento sanzionatorio, nonché del principio della funzione rieducativa della pena. A tal fine, nelle disposizioni normative sopra menzionate, in luogo dell'interdizione perpetua dalla professione è stato adottato un modello di pena accessoria (interdizione della professione da tre a dieci anni) che permette di adeguare la durata della sanzione accessoria alla concreta gravità del fatto.

Parte II. Contesto normativo comunitario e internazionale

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Le disposizioni della Convenzione non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario e si allineano con quanto già previsto da altre Convenzioni del Consiglio d'Europa, espressamente richiamate nel Preambolo: la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali del 1950; la Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina:

Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina del 1997 (anche detta "Convenzione di Oviedo") e il suo Protocollo addizionale sul trapianto di organi e tessuti di origine umana del 2002; la Convenzione sull'azione contro la tratta di esseri umani del 2005.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Nel maggio 2014, la Commissione Europea ha aperto la procedura di infrazione n. 2014/0287 (SNCO) per il mancato recepimento della Direttiva di esecuzione 2012/25/UE della Commissione del 9 ottobre 2012, che stabilisce le procedure informative per lo scambio tra Stati membri di organi umani destinati ai trapianti. Il 25 febbraio 2016, la Commissione europea ha deciso per quanto riguarda l'Italia la chiusura di questa procedura di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Le disposizioni della Convenzione non presentano profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali e si allineano con quanto previsto nell'ambito di altri strumenti internazionali in materia richiamati nel Preambolo: la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948; il Protocollo sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini, del 2000. L'articolo 26 della Convenzione regola i rapporti con gli altri strumenti internazionali ratificati dalle Parti.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

La Convenzione rispecchia principi generali ai quali si attiene la giurisprudenza europea in materia.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

La Convenzione non contrasta con la giurisprudenza della CEDU in materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

La Convenzione è aperta alla firma, tra gli altri, degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto membri del Consiglio d'Europa e della stessa Unione Europea.

Parte III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nello schema di disegno di legge in oggetto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Le norme dello schema di provvedimento non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Trattandosi di disegno di legge di ratifica di accordo internazionale non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Non sono previsti successivi atti attuativi di natura normativa.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Nell'ambito della complessiva istruttoria normativa necessaria alla predisposizione dell'intervento legislativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già disponibili presso le amministrazioni interessate.


DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DELL'AIR

Al Capo del Dipartimento
per gli Affari Giuridici e Legislativi

Si comunica, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera d), del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, che lo schema di disegno di legge concernente "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015", in programma per una delle prossime riunioni preparatorie del Consiglio dei Ministri, non è soggetto ad AIR in quanto rientrante nella categoria dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

Roma, 28.06.2023

Il Capo dell'Ufficio Legislativo
Min.Plen. Stefano Soliman



VISTO

Roma,

Il Capo del Dipartimento per gli
Affari Giuridici e Legislativi



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani, fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 28 della medesima Convenzione.

Art. 3.

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al sesto comma dell'articolo 416, dopo le parole: « di cui agli articoli 600, 601, 601-*bis* » sono inserite le seguenti: « , 601-*ter*, 601-*quater* »;

b) all'articolo 600-*septies*.2, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: « La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 601-*bis*, primo e secondo comma, 601-*ter*, 601-*quater* e 601-*quinquies*, commesso da persona che esercita la professione sanitaria o sociosanitaria,

comporta l'interdizione dalla professione da tre a dieci anni »;

c) all'articolo 601-*bis* è abrogato il terzo comma;

d) dopo l'articolo 601-*bis* sono inseriti i seguenti:

« Art. 601-*ter.* - (*Prelievo di organi da persona vivente*) - Chiunque illecitamente preleva un organo o parte di un organo da persona vivente è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Art. 601-*quater.* - (*Uso di organi prelevati illecitamente da persona vivente*) - Chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato e fuori dai casi di concorso nel reato di cui all'articolo 601-*ter.*, fa uso di un organo o parte di un organo prelevato illecitamente da persona vivente, soggiace alla pena stabilita dall'articolo 601-*ter.*, ridotta di un terzo.

Art. 601-*quinqües.* - (*Violazione degli obblighi dell'esercente la professione sanitaria in materia di prelievo e uso di organi*) - L'esercente la professione sanitaria che richiede o riceve denaro o altra utilità, per sé o per altri, ovvero ne accetta la promessa per effettuare un prelievo illecito o per fare uso di un organo o parte di un organo prelevato illecitamente da persona vivente, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000. La stessa pena si applica a colui che dà, offre o promette denaro o altra utilità all'esercente la professione sanitaria »;

e) all'articolo 602-*ter.*:

1) al primo comma:

a) all'alinea, dopo le parole: « secondo comma » sono inserite le seguenti: « , 601-*bis*, 601-*ter.*, 601-*quater.*, 601-*quinqües.* »;

b) alla lettera a), dopo la parola: « diciotto » sono inserite le seguenti: « o se è in

condizioni di vulnerabilità a causa di inferiorità psichica o fisica »;

2) al secondo comma, dopo le parole: « di cui agli articoli 600, 601 » sono inserite le seguenti: « , 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater*, 601-*quinqües* »;

3) al quinto comma, dopo le parole: « dagli articoli 600, 601 » sono inserite le seguenti: « , 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater*, 601-*quinqües* »;

4) al sesto comma, dopo le parole: « dagli articoli 600, 601 » sono inserite le seguenti: « , 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater*, 601-*quinqües* »;

5) al settimo comma, dopo le parole: « dagli articoli 600, 601 » sono inserite le seguenti: « , 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater* »;

6) dopo il nono comma è inserito il seguente: « Nei casi previsti dagli articoli 601-*ter* e 601-*quater*, se dal fatto deriva alla persona sottoposta al prelievo o al trapianto una lesione personale grave la pena è aumentata fino a un terzo; se ne deriva una lesione personale gravissima la pena è aumentata da un terzo alla metà; se ne deriva la morte la pena è aumentata dalla metà ai due terzi ».

Art. 4.

(Modifiche alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti)

1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 25-*quinqües*, comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: « di cui agli articoli 600, 601 » sono inserite le seguenti: « , 601-*bis*, 601-*ter*, 601-*quater*, 601-*quinqües*, »;

b) dopo l'articolo 25-*quinqües* è inserito il seguente: « Art. 25-*quinqües*.1. -

(Prelievo di organi da persone decedute) -

1. In relazione alla commissione del delitto previsto dall'articolo 22, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote ».

Art. 5.

(Modifiche alle disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti)

1. All'articolo 22, comma 3, della legge 1° aprile 1999, n. 91, le parole: « perpetua dall'esercizio della professione » sono sostituite dalle seguenti: « dall'esercizio della professione da tre a dieci anni. ».

Art. 6.

(Riserve)

1. Al momento del deposito dello strumento di ratifica, il Governo dichiara di riservarsi il diritto di non applicare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art. 7.

(Punto di contatto ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione)

1. Il punto di contatto responsabile per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani, ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, è il Ministero della giustizia-Dipartimento per gli affari di giustizia.

2. Le denunce presentate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 4, della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge sono trasmesse al punto di contatto di cui al comma 1 del presente articolo per l'inoltro

al competente Stato parte della Convenzione medesima.

Art. 8.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 3, della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge, relative all'assistenza legale in forma gratuita alle vittime dei reati di cui all'articolo 3 della legge medesima, è autorizzata la spesa di euro 90.000 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del Programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Fatta eccezione per quanto previsto al comma 1, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

3. Agli eventuali oneri derivanti dall'articolo 17 della Convenzione di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 9.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Council of Europe Treaty Series – No. 216
Série des Traités du Conseil de l'Europe - n° 216

Council of Europe Convention against Trafficking in Human Organs

Convention du Conseil de l'Europe contre le trafic d'organes humains

Santiago de Compostela/Saint-Jacques-de-Compostelle
25.III.2015

Preamble

The member States of the Council of Europe and the other signatories to this Convention;

Bearing in mind the Universal Declaration of Human Rights, proclaimed by the United Nations General Assembly on 10 December 1948, and the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950, ETS No. 5);

Bearing in mind the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with Regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (1997, ETS No. 164) and the Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin (2002, ETS No. 186);

Bearing in mind the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000) and the Council of Europe Convention on Action against Trafficking in Human Beings (2005, CETS No. 197);

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Considering that the trafficking in human organs violates human dignity and the right to life and constitutes a serious threat to public health;

Determined to contribute in a significant manner to the eradication of the trafficking in human organs through the introduction of new offences supplementing the existing international legal instruments in the field of trafficking in human beings for the purpose of the removal of organs;

Considering that the purpose of this Convention is to prevent and combat trafficking in human organs, and that the implementation of the provisions of the Convention concerning substantive criminal law should be carried out taking into account its purpose and the principle of proportionality;

Recognising that, to efficiently combat the global threat posed by the trafficking in human organs, close international co-operation between Council of Europe member States and non-member States alike should be encouraged,

Have agreed as follows:

Chapter I – Purposes, scope and use of terms**Article 1 – Purposes**

The purposes of this Convention are:

- a to prevent and combat the trafficking in human organs by providing for the criminalisation of certain acts;
- b to protect the rights of victims of the offences established in accordance with this Convention;
- c to facilitate co-operation at national and international levels on action against the trafficking in human organs.

In order to ensure effective implementation of its provisions by the Parties, this Convention sets up a specific follow-up mechanism.

Article 2 – Scope and use of terms

- 1 This Convention applies to the trafficking in human organs for purposes of transplantation or other purposes, and to other forms of illicit removal and of illicit implantation.
- 2 For the purposes of this Convention, the term:
 - “trafficking in human organs” shall mean any illicit activity in respect of human organs as prescribed in Article 4, paragraph 1 and Articles 5, 7, 8 and 9 of this Convention;
 - “human organ” shall mean a differentiated part of the human body, formed by different tissues, that maintains its structure, vascularisation and capacity to develop physiological functions with a significant level of autonomy. A part of an organ is also considered to be an organ if its function is to be used for the same purpose as the entire organ in the human body, maintaining the requirements of structure and vascularisation.

Article 3 – Principle of non-discrimination

The implementation of the provisions of this Convention by the Parties, in particular the enjoyment of measures to protect the rights of victims, shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour, language, age, religion, political or any other opinion, national or social origin, association with a national minority, property, birth, sexual orientation, state of health, disability or other status.

Chapter II – Substantive Criminal Law**Article 4 – Illicit removal of human organs**

- 1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the removal of human organs from living or deceased donors:

- a where the removal is performed without the free, informed and specific consent of the living or deceased donor, or, in the case of the deceased donor, without the removal being authorised under its domestic law;
 - b where, in exchange for the removal of organs, the living donor, or a third party, has been offered or has received a financial gain or comparable advantage;
 - c where in exchange for the removal of organs from a deceased donor, a third party has been offered or has received a financial gain or comparable advantage.
- 2 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply paragraph 1.a of this article to the removal of human organs from living donors, in exceptional cases and in accordance with appropriate safeguards or consent provisions under its domestic law. Any reservation made under this paragraph shall contain a brief statement of the relevant domestic law.
 - 3 The expression "financial gain or comparable advantage" shall, for the purpose of paragraph 1, b and c, not include compensation for loss of earnings and any other justifiable expenses caused by the removal or by the related medical examinations, or compensation in case of damage which is not inherent to the removal of organs.
 - 4 Each Party shall consider taking the necessary legislative or other measures to establish as a criminal offence under its domestic law the removal of human organs from living or deceased donors where the removal is performed outside of the framework of its domestic transplantation system, or where the removal is performed in breach of essential principles of national transplantation laws or rules. If a Party establishes criminal offences in accordance with this provision, it shall endeavour to apply also Articles 9 to 22 to such offences.

Article 5 - Use of illicitly removed organs for purposes of implantation or other purposes than implantation

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the use of illicitly removed organs, as described in Article 4, paragraph 1, for purposes of implantation or other purposes than implantation.

Article 6 - Implantation of organs outside of the domestic transplantation system or in breach of essential principles of national transplantation law

Each Party shall consider taking the necessary legislative or other measures to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the implantation of human organs from living or deceased donors where the implantation is performed outside of the framework of its domestic transplantation system, or where the implantation is performed in breach of essential principles of national transplantation laws or rules. If a Party establishes criminal offences in accordance with this provision, it shall endeavour to apply also Articles 9 to 22 to such offences.

Article 7 - Illicit solicitation, recruitment, offering and requesting of undue advantages

- 1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally, the solicitation and recruitment of an organ donor or a recipient, where carried out for financial gain or comparable advantage for the person soliciting or recruiting, or for a third party.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the promising, offering or giving by any person, directly or indirectly, of any undue advantage to healthcare professionals, its public officials or persons who direct or work for private sector entities, in any capacity, with a view to having a removal or implantation of a human organ performed or facilitated, where such removal or implantation takes place under the circumstances described in Article 4, paragraph 1, or Article 5 and where appropriate Article 4, paragraph 4 or Article 6.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence, when committed intentionally, the request or receipt by healthcare professionals, its public officials or persons who direct or work for private sector entities, in any capacity, of any undue advantage with a view to performing or facilitating the performance of a removal or implantation of a human organ, where such removal or implantation takes place under the circumstances described in Article 4, paragraph 1 or Article 5 and where appropriate Article 4, paragraph 4 or Article 6.

Article 8 - Preparation, preservation, storage, transportation, transfer, receipt, import and export of illicitly removed human organs

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence under its domestic law, when committed intentionally:

- a the preparation, preservation, and storage of illicitly removed human organs as described in Article 4, paragraph 1, and where appropriate Article 4, paragraph 4;
- b the transportation, transfer, receipt, import and export of illicitly removed human organs as described in Article 4, paragraph 1, and where appropriate Article 4, paragraph 4.

Article 9 - Aiding or abetting and attempt

- 1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as criminal offences, when committed intentionally, aiding or abetting the commission of any of the criminal offences established in accordance with this Convention.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to establish as a criminal offence the intentional attempt to commit any of the criminal offences established in accordance with this Convention.

- 3 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply, or to apply only in specific cases or conditions, paragraph 2 to offences established in accordance with Article 7 and Article 8.

Article 10 - Jurisdiction

- 1 Each Party shall take such legislative or other measures as may be necessary to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention, when the offence is committed:
 - a in its territory; or
 - b on board a ship flying the flag of that Party; or
 - c on board an aircraft registered under the laws of that Party; or
 - d by one of its nationals; or
 - e by a person who has his or her habitual residence in its territory.
- 2 Each Party shall endeavour to take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over any offence established in accordance with this Convention where the offence is committed against one of its nationals or a person who has his or her habitual residence in its territory.
- 3 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases or conditions the jurisdiction rules laid down in paragraph 1. d and e of this article.
- 4 For the prosecution of the offences established in accordance with this Convention, each Party shall take the necessary legislative or other measures to ensure that its jurisdiction as regards paragraphs 1. d and e of this article is not subordinated to the condition that the prosecution can only be initiated following a report from the victim or the laying of information by the State of the place where the offence was committed.
- 5 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, declare that it reserves the right not to apply or to apply only in specific cases paragraph 4 of this article.
- 6 Each Party shall take the necessary legislative or other measures to establish jurisdiction over the offences established in accordance with this Convention, in cases where an alleged offender is present on its territory and it does not extradite him or her to another State, solely on the basis of his or her nationality.
- 7 When more than one Party claims jurisdiction over an alleged offence established in accordance with this Convention, the Parties involved shall, where appropriate, consult with a view to determining the most appropriate jurisdiction for prosecution.

- 8 Without prejudice to the general rules of international law, this Convention does not exclude any criminal jurisdiction exercised by a Party in accordance with its internal law.

Article 11 – Corporate liability

- 1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that legal persons can be held liable for offences established in accordance with this Convention, when committed for their benefit by any natural person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, who has a leading position within it based on:
- a a power of representation of the legal person;
 - b an authority to take decisions on behalf of the legal person;
 - c an authority to exercise control within the legal person.
- 2 Apart from the cases provided for in paragraph 1 of this article, each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that a legal person can be held liable where the lack of supervision or control by a natural person referred to in paragraph 1 has made possible the commission of an offence established in accordance with this Convention for the benefit of that legal person by a natural person acting under its authority.
- 3 Subject to the legal principles of the Party, the liability of a legal person may be criminal, civil or administrative.
- 4 Such liability shall be without prejudice to the criminal liability of the natural persons who have committed the offence.

Article 12 – Sanctions and measures

- 1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the offences established in accordance with this Convention are punishable by effective, proportionate and dissuasive sanctions. These sanctions shall include, for offences established in accordance with Article 4, paragraph 1 and, where appropriate, Article 5 and Articles 7 to 9, when committed by natural persons, penalties involving deprivation of liberty that may give rise to extradition.
- 2 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that legal persons held liable in accordance with Article 11 are subject to effective, proportionate and dissuasive sanctions, including criminal or non-criminal monetary sanctions, and may include other measures, such as:
- a temporary or permanent disqualification from exercising commercial activity;
 - b placing under judicial supervision;
 - c a judicial winding-up order.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to:
- a permit seizure and confiscation of proceeds of the criminal offences established in accordance with this Convention, or property whose value corresponds to such proceeds;

- b enable the temporary or permanent closure of any establishment used to carry out any of the criminal offences established in accordance with this Convention, without prejudice to the rights of *bona fide* third parties, or deny the perpetrator, temporarily or permanently, in conformity with the relevant provisions of domestic law, the exercise of a professional activity relevant to the commission of any of the offences established in accordance with this Convention.

Article 13 - Aggravating circumstances

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that the following circumstances, in so far as they do not already form part of the constituent elements of the offence, may, in conformity with the relevant provisions of domestic law, be taken into consideration as aggravating circumstances in determining the sanctions in relation to the offences established in accordance with this Convention:

- a the offence caused the death of, or serious damage to the physical or mental health of, the victim;
- b the offence was committed by a person abusing his or her position;
- c the offence was committed in the framework of a criminal organisation;
- d the perpetrator has previously been convicted of offences established in accordance with this Convention;
- e the offence was committed against a child or any other particularly vulnerable person.

Article 14 - Previous convictions

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to provide for the possibility to take into account final sentences passed by another Party in relation to the offences established in accordance with this Convention when determining the sanctions.

Chapter III - Criminal Procedural Law

Article 15 - Initiation and continuation of proceedings

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that investigations or prosecution of offences established in accordance with this Convention should not be subordinate to a complaint and that the proceedings may continue even if the complaint is withdrawn.

Article 16 - Criminal investigations

Each Party shall take the necessary legislative and other measures, in conformity with the principles of its domestic law, to ensure effective criminal investigation and prosecution of offences established in accordance with this Convention.

Article 17 – International co-operation

- 1 The Parties shall co-operate with each other, in accordance with the provisions of this Convention and in pursuance of relevant applicable international and regional instruments and arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal legislation and their domestic law, to the widest extent possible, for the purpose of investigations or proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention, including seizure and confiscation.
- 2 The Parties shall co-operate to the widest extent possible in pursuance of the relevant applicable international, regional and bilateral treaties on extradition and mutual legal assistance in criminal matters concerning the offences established in accordance with this Convention.
- 3 If a Party that makes extradition or mutual legal assistance in criminal matters conditional on the existence of a treaty receives a request for extradition or legal assistance in criminal matters from a Party with which it has no such a treaty, it may, acting in full compliance with its obligations under international law and subject to the conditions provided for by the domestic law of the requested Party, consider this Convention as the legal basis for extradition or mutual legal assistance in criminal matters in respect of the offences established in accordance with this Convention.

Chapter IV – Protection measures**Article 18 – Protection of victims**

Each Party shall take the necessary legislative and other measures to protect the rights and interests of victims of offences established in accordance with this Convention, in particular by:

- a ensuring that victims have access to information relevant to their case and which is necessary for the protection of their health and other rights involved;
- b assisting victims in their physical, psychological and social recovery;
- c providing, in its domestic law, for the right of victims to compensation from the perpetrators.

Article 19 – Standing of victims in criminal proceedings

- 1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to protect the rights and interests of victims at all stages of criminal investigations and proceedings, in particular by:
 - a informing them of their rights and the services at their disposal and, upon request, the follow-up given to their complaint, the charges retained, the state of the criminal proceedings, unless in exceptional cases the proper handling of the case may be adversely affected by such notification, and their role therein as well as the outcome of their cases;
 - b enabling them, in a manner consistent with the procedural rules of domestic law, to be heard, to supply evidence and have their views, needs and concerns presented, directly or through an intermediary, and considered;

- c providing them with appropriate support services so that their rights and interests are duly presented and taken into account;
 - d providing effective measures for their safety, as well as that of their families, from intimidation and retaliation.
- 2 Each Party shall ensure that victims have access, as from their first contact with the competent authorities, to information on relevant judicial and administrative proceedings.
- 3 Each Party shall ensure that victims have access to legal aid, in accordance with domestic law and provided free of charge where warranted, when it is possible for them to have the status of parties to criminal proceedings.
- 4 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure that victims of an offence established in accordance with this Convention committed in the territory of a Party other than the one where they reside can make a complaint before the competent authorities of their State of residence.
- 5 Each Party shall provide, by means of legislative or other measures, in accordance with the conditions provided for by its domestic law, the possibility for groups, foundations, associations or governmental or non-governmental organisations, to assist and/or support the victims with their consent during criminal proceedings concerning the offences established in accordance with this Convention.

Article 20 – Protection of witnesses

- 1 Each Party shall, within its means and in accordance with the conditions provided for by its domestic law, provide effective protection from potential retaliation or intimidation for witnesses in criminal proceedings, who give testimony concerning offences covered by this Convention and, as appropriate, for their relatives and other persons close to them.
- 2 Paragraph 1 of this article shall also apply to victims insofar as they are witnesses.

Chapter V – Prevention measures

Article 21 – Measures at domestic level

- 1 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to ensure:
 - a the existence of a transparent domestic system for the transplantation of human organs;
 - b equitable access to transplantation services for patients;
 - c adequate collection, analysis and exchange of information related to the offences covered by this Convention in co-operation between all relevant authorities.

- 2 With the aim of preventing and combatting trafficking in human organs, each Party shall take measures, as appropriate:
 - a to provide information or strengthen training for healthcare professionals and relevant officials in the prevention of and combat against trafficking in human organs;
 - b to promote awareness-raising campaigns addressed to the general public about the unlawfulness and dangers of trafficking in human organs.
- 3 Each Party shall take the necessary legislative and other measures to prohibit the advertising of the need for, or availability of human organs, with a view to offering or seeking financial gain or comparable advantage.

Article 22 – Measures at international level

The Parties shall, to the widest extent possible, co-operate with each other in order to prevent trafficking in human organs. In particular, the Parties shall:

- a report to the Committee of the Parties at its request on the number of cases of trafficking in human organs within their respective jurisdictions;
- b designate a national contact point for the exchange of information pertaining to trafficking in human organs.

Chapter VI – Follow-up mechanism

Article 23 – Committee of the Parties

- 1 The Committee of the Parties shall be composed of representatives of the Parties to the Convention.
- 2 The Committee of the Parties shall be convened by the Secretary General of the Council of Europe. Its first meeting shall be held within a period of one year following the entry into force of this Convention for the tenth signatory having ratified it. It shall subsequently meet whenever at least one third of the Parties or the Secretary General so requests.
- 3 The Committee of the Parties shall adopt its own rules of procedure.
- 4 The Committee of the Parties shall be assisted by the Secretariat of the Council of Europe in carrying out its functions.
- 5 A contracting Party which is not a member of the Council of Europe shall contribute to the financing of the Committee of the Parties in a manner to be decided by the Committee of Ministers upon consultation of that Party.

Article 24 – Other representatives

- 1 The Parliamentary Assembly of the Council of Europe, the European Committee on Crime Problems (CDPC), as well as other relevant Council of Europe intergovernmental or scientific committees, shall each appoint a representative to the Committee of the Parties in order to contribute to a multisectoral and multidisciplinary approach.
- 2 The Committee of Ministers may invite other Council of Europe bodies to appoint a representative to the Committee of the Parties after consulting the latter.
- 3 Representatives of relevant international bodies may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 4 Representatives of relevant official bodies of the Parties may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 5 Representatives of civil society, and in particular non-governmental organisations, may be admitted as observers to the Committee of the Parties following the procedure established by the relevant rules of the Council of Europe.
- 6 In the appointment of representatives under paragraphs 2 to 5 of this article, a balanced representation of the different sectors and disciplines shall be ensured.
- 7 Representatives appointed under paragraphs 1 to 5 above shall participate in meetings of the Committee of the Parties without the right to vote.

Article 25 – Functions of the Committee of the Parties

- 1 The Committee of the Parties shall monitor the implementation of this Convention. The rules of procedure of the Committee of the Parties shall determine the procedure for evaluating the implementation of this Convention, using a multisectoral and multidisciplinary approach.
- 2 The Committee of the Parties shall also facilitate the collection, analysis and exchange of information, experience and good practice between States to improve their capacity to prevent and combat trafficking in human organs. The Committee may avail itself of the expertise of other relevant Council of Europe committees and bodies.
- 3 Furthermore, the Committee of the Parties shall, where appropriate:
 - a facilitate the effective use and implementation of this Convention, including the identification of any problems that may arise and the effects of any declaration or reservation made under this Convention;
 - b express an opinion on any question concerning the application of this Convention and facilitate the exchange of information on significant legal, policy or technological developments;

- c make specific recommendations to Parties concerning the implementation of this Convention.
- 4 The European Committee on Crime Problems (CDPC) shall be kept periodically informed regarding the activities mentioned in paragraphs 1, 2 and 3 of this article.

Chapter VII - Relationship with other international instruments

Article 26 - Relationship with other international instruments

- 1 This Convention shall not affect the rights and obligations arising from the provisions of other international instruments to which Parties to the present Convention are Parties or shall become Parties and which contain provisions on matters governed by this Convention.
- 2 The Parties to the Convention may conclude bilateral or multilateral agreements with one another on the matters dealt with in this Convention, for purposes of supplementing or strengthening its provisions or facilitating the application of the principles embodied in it.

Chapter VIII - Amendments to the Convention

Article 27 - Amendments

- 1 Any proposal for an amendment to this Convention presented by a Party shall be communicated to the Secretary General of the Council of Europe and forwarded by him or her to the member States of the Council of Europe, the non-member States enjoying observer status with the Council of Europe, the European Union, and any State having been invited to sign this Convention.
- 2 Any amendment proposed by a Party shall be communicated to the European Committee on Crime Problems (CDPC) and other relevant Council of Europe intergovernmental or scientific committees, which shall submit to the Committee of the Parties their opinions on that proposed amendment.
- 3 The Committee of Ministers of the Council of Europe shall consider the proposed amendment and the opinion submitted by the Committee of Parties and, after having consulted the Parties to this Convention that are not members of the Council of Europe, may adopt the amendment by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe.
- 4 The text of any amendment adopted by the Committee of Ministers in accordance with paragraph 3 of this article shall be forwarded to the Parties for acceptance.
- 5 Any amendment adopted in accordance with paragraph 3 of this article shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of one month after the date on which all Parties have informed the Secretary General that they have accepted it.

Chapter IX – Final clauses**Article 28 – Signature and entry into force**

- 1 This Convention shall be open for signature by the member States of the Council of Europe, the European Union and the non-member States which enjoy observer status with the Council of Europe. It shall also be open for signature by any other non-member State of the Council of Europe upon invitation by the Committee of Ministers. The decision to invite a non-member State to sign the Convention shall be taken by the majority provided for in Article 20.d of the Statute of the Council of Europe, and by unanimous vote of the representatives of the Contracting States entitled to sit on the Committee of Ministers. This decision shall be taken after having obtained the unanimous agreement of the other States/European Union having expressed their consent to be bound by this Convention.
- 2 This Convention is subject to ratification, acceptance or approval. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.
- 3 This Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five signatories, including at least three member States of the Council of Europe, have expressed their consent to be bound by the Convention in accordance with the provisions of the preceding paragraph.
- 4 In respect of any State or the European Union, which subsequently expresses its consent to be bound by the Convention, it shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 29 – Territorial application

- 1 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, specify the territory or territories to which this Convention shall apply.
- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Convention to any other territory specified in the declaration and for whose international relations it is responsible or on whose behalf it is authorised to give undertakings. In respect of such territory, the Convention shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 30 – Reservations

- 1 Any State or the European Union may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, declare that it avails itself of one or more of the reservations provided for in Articles 4, paragraph 2; 9, paragraph 3; 10, paragraphs 3 and 5.
- 2 Any State or the European Union may also, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance or approval, declare that it reserves the right to apply the Article 5 and Article 7, paragraphs 2 and 3, only when the offences are committed for purposes of implantation, or for purposes of implantation and other purposes as specified by the Party.
- 3 No other reservation may be made.
- 4 Each Party which has made a reservation may, at any time, withdraw it entirely or partially by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall take effect from the date of the receipt of such notification by the Secretary General.

Article 31 – Dispute settlement

The Committee of the Parties will follow in close co-operation with the European Committee on Crime Problems (CDPC) and other relevant Council of Europe intergovernmental or scientific committees the application of this Convention and facilitate, when necessary, the friendly settlement of all difficulties related to its application.

Article 32 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Convention by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 33 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States enjoying observer status with the Council of Europe, the European Union, and any State having been invited to sign this Convention in accordance with the provisions of Article 28, of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance or approval;
- c any date of entry into force of this Convention in accordance with Article 28;
- d any amendment adopted in accordance with Article 27 and the date on which such an amendment enters into force;
- e any reservation and withdrawal of reservation made in pursuance of Article 30;

- f any denunciation made in pursuance of the provisions of Article 32;
- g any other act, notification or communication relating to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Convention.

Done in Santiago de Compostela, this 25th day of March 2015, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which enjoy observer status with the Council of Europe, to the European Union and to any State invited to sign this Convention.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

Convenzione del Consiglio d'Europa contro il traffico di organi umani

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri firmatari della presente Convenzione;

Considerando la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e la Convenzione di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950;

Considerando la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e la biomedicina del 4 aprile 1997 e il Protocollo addizionale alla Convenzione sui diritti umani e la biomedicina, relativo al trapianto degli organi e di tessuti di origine umana del 2 gennaio 2002;

Considerando il Protocollo per la prevenzione, la soppressione e la punizione della tratta di esseri umani, in particolare donne e bambini, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per il contrasto alla criminalità organizzata transnazionale (2000) e la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 26 maggio 2005;

Considerando che l'obiettivo del Consiglio d'Europa è di realizzare un'unione più stretta tra i suoi Membri;

Considerando che il traffico di organi umani viola la dignità umana e il diritto alla vita e costituisce una grave minaccia alla salute pubblica;

Determinati a contribuire in modo significativo all'eradicazione del traffico di organi umani tramite l'introduzione di nuovi reati addizionali agli strumenti giuridici internazionali esistenti nel campo della tratta di esseri umani con l'obiettivo della rimozione di organi;

Considerando che lo scopo della presente Convenzione è di prevenire e contrastare il traffico di organi umani, e che l'attuazione delle disposizioni della Convenzione riguardanti il diritto penale sostanziale dovrebbe essere effettuata tenendo in considerazione la sua finalità e il principio di proporzionalità;

Riconoscendo che, per contrastare efficacemente la minaccia globale posta dal traffico di organi umani, una stretta collaborazione internazionale sia tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa, sia con gli Stati non membri dovrebbe essere incoraggiata;

Si sono accordati su ciò che segue

Capitolo I – Finalità, ambito di applicazione e uso dei termini

Articolo 1 – Finalità

- 1 Le finalità della presente Convenzione sono:
 - a. prevenire e contrastare il traffico di organi umani tramite la previsione dell'incriminazione di determinate condotte;
 - b. proteggere i diritti delle vittime dei reati introdotti ai sensi della presente Convenzione;

c. facilitare la cooperazione a livello nazionale e internazionale su azioni contro il traffico di organi umani.

2 Per assicurare una effettiva attuazione da parte delle Parti delle disposizioni della presente Convenzione, la Convenzione istituisce uno specifico meccanismo di controllo.

Articolo 2 – Ambito di applicazione e uso dei termini

1 La presente Convenzione si applica al traffico di organi umani per scopi di trapianto o altri scopi, e ad altre forme di rimozione illegale e di innesto illegale.

2 Per gli scopi della presente Convenzione, il termine:

- “traffico di organi umani” indica qualsiasi attività illegale riguardante organi umani come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, e dagli articoli 5, 7, 8 e 9 della presente Convenzione;
- “organo umano” indica una parte distinta del corpo umano, costituita da diversi tessuti, che mantiene una propria struttura, vascolarizzazione e capacità di sviluppare funzioni fisiologiche con un significativo livello di autonomia. Una parte di un organo è considerata come organo se la sua funzione concorre nel corpo umano al medesimo scopo dell’intero organo, mantenendo i citati requisiti in termini di struttura e vascolarizzazione.

Articolo 3 – Principio di non discriminazione

L’attuazione delle disposizioni della presente Convenzione da parte delle Parti, in particolare il godimento di misure di tutela dei diritti delle vittime, deve essere assicurata senza alcuna discriminazione basata su sesso, razza, colore, lingua, età, religione, opinione politica o di altra natura nonché basata su origine sociale o nazionale, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, orientamento sessuale, stato di salute, disabilità o altra condizione.

Capitolo II – Diritto penale sostanziale

Articolo 4 – Rimozione illegale di organi umani

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per introdurre nel proprio ordinamento nazionale il reato di rimozione di organi umani da donatori in vita o deceduti, se commesso intenzionalmente;

- a. laddove la rimozione è effettuata senza il consenso libero, informato e specifico del donatore in vita o deceduto o, nel caso il donatore sia deceduto, senza un’autorizzazione alla rimozione conforme alla normativa nazionale;
- b. laddove, in cambio della rimozione di organi, al donatore in vita o a una parte terza è stato offerto o corrisposto un compenso finanziario o un analogo beneficio;
- c. laddove, in cambio della rimozione di organi da un donatore deceduto, a una parte terza è stato offerto o corrisposto un compenso finanziario o un analogo beneficio.

2 Ciascuno Stato o l’Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, dichiarare che esso si riserva il diritto di non applicare il paragrafo 1, lettera a, del presente articolo alla rimozione di organi umani da donatori in vita, in casi eccezionali e nel rispetto di salvaguardie appropriate o di disposizioni di consenso conformi alla propria legislazione nazionale. Qualsiasi riserva espressa ai sensi del presente paragrafo deve contenere una breve illustrazione della pertinente legislazione nazionale.

3 L'espressione "compenso finanziario o analogo beneficio" non deve, per gli scopi del paragrafo 1, lettere b e c, includere misure di compensazione per perdite o guadagni e qualsiasi altra spesa dimostrabile causata dalla rimozione o da esami medici collegati, o misure di compensazione in caso di danno che non sia connesso alla rimozione di organi.

4 Ciascuna Parte valuta di adottare le necessarie misure legislative o di altra natura per introdurre nel proprio ordinamento nazionale il reato di rimozione di organi umani da donatori in vita o deceduti laddove la rimozione è effettuata al di fuori del contesto del proprio sistema nazionale di trapianti, o laddove la rimozione è effettuata in violazione dei principi essenziali della legislazione o dei regolamenti nazionali sui trapianti. Se una Parte introduce reati ai sensi della presente disposizione, dovrà cercare di applicare a tali reati anche gli articoli da 9 a 22.

Articolo 5 – Uso di organi illegalmente rimossi a scopo di innesto o per scopi diversi dall'innesto

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per introdurre nel proprio ordinamento nazionale il reato di uso di organi illegalmente rimossi, come descritto all'articolo 4, paragrafo 1, se commesso intenzionalmente, a scopo di innesto o per scopi diversi dall'innesto.

Articolo 6 – Innesto di organi al di fuori del Sistema nazionale di trapianti o in violazione dei principi essenziali della legislazione nazionale sui trapianti

Ciascuna Parte valuta di adottare le necessarie misure legislative o di altra natura per introdurre nel proprio ordinamento nazionale il reato di innesto di organi umani da donatori in vita o deceduti, se commesso intenzionalmente, laddove l'innesto è effettuato al di fuori del contesto del proprio sistema nazionale di trapianti, o laddove l'innesto è effettuato in violazione dei principi fondamentali della legislazione o dei regolamenti nazionali sui trapianti. Se una Parte istituisce reati ai sensi della presente disposizione, dovrà cercare di applicare a tali reati anche gli articoli da 9 a 22.

Articolo 7 – Adescamento, reclutamento, offerta e richiesta di vantaggi illegali indebiti

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per introdurre nel proprio ordinamento nazionale il reato di adescamento e di reclutamento di un donatore o di un ricevente di organi, se commesso intenzionalmente, laddove effettuato per compensi finanziari o analoghi benefici a favore della persona che adesca o recluta, o per una parte terza.

2 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per introdurre nel proprio ordinamento nazionale il reato di promessa, offerta o corresponsione da parte di qualsiasi persona, se commesso intenzionalmente, direttamente o indirettamente, di qualsiasi beneficio indebito a professionisti medico-sanitari, a propri funzionari pubblici o a persone che dirigono o lavorano per enti del settore privato, a qualsiasi titolo con lo scopo di effettuare o facilitare la rimozione o l'innesto di un organo umano, laddove tale rimozione o innesto avviene nelle circostanze descritte all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 5 e, se del caso, all'articolo 4, paragrafo 4, o all'articolo 6.

3 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per introdurre nel proprio ordinamento nazionale, se commesso intenzionalmente, il reato di richiesta o ricezione da parte di professionisti medico-sanitari, di propri funzionari pubblici o di persone che dirigono o lavorano per enti del settore privato, a qualsiasi titolo, di qualsiasi indebito beneficio con lo scopo di effettuare o facilitare l'esecuzione di una rimozione o di un innesto di un organo umano, laddove tale rimozione o innesto è effettuato nelle circostanze descritte all'articolo 4, paragrafo 1, o all'articolo 5 o, se del caso, all'articolo 4, paragrafo 4, o all'articolo 6.

Articolo 8 – Preparazione, preservazione, conservazione, trasporto, trasferimento, ricezione, importazione ed esportazione di organi umani illegalmente rimossi

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per introdurre nel proprio ordinamento nazionale, se commesso intenzionalmente, il reato di:

- a. preparazione, preservazione e conservazione di organi umani illegalmente rimossi come descritto dall'articolo 4, paragrafo 1, e se del caso, dall'articolo 4, paragrafo 4;
- b. trasporto, trasferimento, ricezione, importazione ed esportazione di organi umani illegalmente rimossi come descritto dall'articolo 4, paragrafo 1, e se del caso, dall'articolo 4, paragrafo 4.

Articolo 9 – Favoreggiamento o complicità e tentativo

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per introdurre nel proprio ordinamento nazionale, se commesso intenzionalmente, il reato di favoreggiamento o complicità nel perpetrare ciascuno dei reati introdotti ai sensi della presente Convenzione.

2 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per introdurre nel proprio ordinamento nazionale, il reato di tentativo intenzionale di commettere qualsiasi reato introdotto ai sensi della presente Convenzione.

3 Ciascuna Parte o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi o a condizioni specifici, il paragrafo 2 a reati introdotti ai sensi dell'articolo 7 e dell'articolo 8.

Articolo 10 – Giurisdizione

1 Ciascuna Parte adotta le misure legislative o di altra natura che possano essere necessarie per definire la giurisdizione su qualsiasi reato introdotto ai sensi della presente Convenzione, laddove il reato è commesso:

- a. nel proprio territorio; o
- b. a bordo di una nave battente bandiera di quella Parte; o
- c. a bordo di un aeromobile registrato secondo la legislazione di quella Parte; o
- d. da un proprio cittadino; o
- e. da una persona che ha la sua residenza abituale sul proprio territorio.

2 Ciascuna Parte dovrà cercare di adottare le necessarie misure legislative o di altra natura per definire la giurisdizione su qualsiasi reato introdotto ai sensi della presente Convenzione, laddove il reato è commesso contro uno dei propri cittadini o contro una persona che ha la sua residenza abituale sul suo territorio.

3 Ciascuna Parte o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in specifici casi o condizioni le norme sulla giurisdizione descritte al paragrafo 1, lettere d ed e, del presente articolo.

4 Per il perseguimento dei reati introdotti ai sensi della presente Convenzione, ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare che la sua giurisdizione con

riferimento ai paragrafi 1, lettere d ed e, del presente articolo non sia subordinata alla condizione che il procedimento può essere avviato solo a seguito di una denuncia da parte della vittima o del trasferimento di informazioni da parte dello Stato nel cui territorio è stato commesso il reato.

5 Ciascuno Stato membro o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, dichiarare che si riserva il diritto di non applicare o di applicare solo in casi specifici il paragrafo 4 del presente articolo.

6 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per stabilire la giurisdizione sui reati introdotti ai sensi della presente Convenzione, nei casi in cui un presunto trasgressore si trovi sul proprio territorio e non lo estradi verso un altro Stato, unicamente sulla base della sua nazionalità.

7 Quando più di una Parte rivendica la giurisdizione su un presunto reato introdotto ai sensi della presente Convenzione, le Parti coinvolte si consultano, laddove opportuno, allo scopo di stabilire a chi sia più idoneo attribuire la giurisdizione per il relativo procedimento.

8 Senza pregiudizio delle norme generali del diritto internazionale, la presente Convenzione non esclude alcuna giurisdizione penale esercitata da una Parte nel rispetto della propria legislazione interna.

Articolo 11 – Responsabilità degli enti

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura per assicurare che gli enti possano essere ritenuti responsabili per reati introdotti ai sensi della presente Convenzione, quando commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona fisica, che agisca sia individualmente sia come parte di un organo dell'ente che abbia una posizione dirigenziale al suo interno, basata su:

- a. un potere di rappresentanza dell'ente;
- b. il potere di prendere decisioni in vece dell'ente;
- c. il potere di esercitare un controllo all'interno dell'ente.

2 Fatti salvi i casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare che un ente possa essere ritenuto responsabile laddove la mancanza di supervisione o controllo da parte di una persona fisica di cui al paragrafo 1 del presente articolo ha reso possibile la commissione di uno dei reati introdotti ai sensi della presente Convenzione, a beneficio di quell'ente, da parte di una persona fisica che agisca sotto la sua autorità.

3 Secondo i principi giuridici della Parte, la responsabilità di un ente può essere penale, civile o amministrativa.

4 Tale responsabilità non pregiudica la responsabilità penale delle persone fisiche che hanno commesso il reato.

Articolo 12 – Sanzioni e misure

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare che i reati introdotti ai sensi della presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. Tali sanzioni includono, per i reati introdotti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e, se del caso, dell'articolo 5 e degli articoli da 7 a 9, se commessi da persone fisiche, pene che contemplano la privazione della libertà personale che possono comportare l'extradizione.

2 Ciascuna parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare che gli enti ritenuti responsabili ai sensi dell'articolo 11 siano soggetti a sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che includono sanzioni pecuniarie penali e non penali, e possono includere altresì altre misure, quali:

- a. interdizione temporanea o permanente dall'esercizio dell'attività commerciale;
- b. collocazione sotto la supervisione giudiziaria;
- c. ordine di liquidazione.

3 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per:

- a. permettere il sequestro e la confisca dei proventi dei reati introdotti ai sensi della presente Convenzione, o di beni il cui valore corrisponde a tali proventi;
- b. rendere possibile la chiusura temporanea o permanente di qualsiasi impresa impiegata per la commissione di ciascuno dei reati introdotti ai sensi della presente Convenzione, senza pregiudizio per il diritto di presunzione di buona fede per le parti terze, o negare al trasgressore, temporaneamente o in maniera permanente, nel rispetto delle idonee disposizioni della legislazione nazionale, l'esercizio di un'attività professionale collegata alla commissione di ciascuno dei reati introdotti ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 13 – Circostanze aggravanti

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare che le seguenti circostanze, nella misura in cui non siano già parte degli elementi costitutivi del reato, possano, nel rispetto delle idonee disposizioni della legislazione nazionale, essere prese in considerazione come circostanze aggravanti nella definizione delle sanzioni per i reati introdotti ai sensi della presente Convenzione:

- a. il reato ha causato la morte o un danno grave alla salute fisica o mentale della vittima;
- b. il reato è stato commesso da una persona che ha abusato della propria posizione;
- c. il reato è stato commesso nel contesto di una organizzazione criminale;
- d. il trasgressore è già stato condannato per reati introdotti ai sensi della presente Convenzione;
- e. il reato è stato commesso su un fanciullo o su qualsiasi altra persona particolarmente vulnerabile.

Articolo 14 – Condanne precedenti

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per fornire la possibilità di prendere in considerazione sentenze passate in giudicato di altre Parti in relazione ai reati introdotti ai sensi della presente Convenzione nella definizione delle sanzioni.

Capitolo III – Diritto penale processuale

Articolo 15 – Avvio e prosecuzione dei procedimenti

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare che le investigazioni o il perseguimento dei reati introdotti ai sensi della presente Convenzione non siano subordinati a una denuncia e che il procedimento possa continuare anche se la denuncia è ritirata.

Articolo 16 – Investigazioni penali

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative e di altra natura, nel rispetto dei principi della propria legislazione nazionale, per assicurare investigazioni penali efficaci per il perseguimento dei reati introdotti ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 17 – Cooperazione internazionale

1 Le Parti cooperano vicendevolmente, nel rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e nella ricerca di idonei strumenti internazionali e regionali applicabili e di intese su cui si è raggiunto un accordo sulla base di una legislazione uniforme o reciproca e delle loro rispettive legislazioni nazionali, nella maniera più estesa possibile, con l'obiettivo di effettuare investigazioni o procedimenti riguardanti i reati introdotti ai sensi della presente Convenzione, inclusi il sequestro e la confisca.

2 Le Parti cooperano, nella maniera più estesa possibile, nella ricerca degli idonei trattati internazionali, regionali o bilaterali applicabili all'extradizione e alla mutua assistenza giudiziaria in materia penale, che riguardino i reati introdotti ai sensi della presente Convenzione.

3 Se una Parte che condiziona l'extradizione o la mutua assistenza giudiziaria in materia penale all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione o di assistenza giudiziaria in materia penale da una Parte con cui non esiste un tale trattato, essa può, agendo nel pieno rispetto dei propri obblighi di diritto internazionale e secondo le condizioni disposte dalla legislazione nazionale della Parte richiesta, considerare la presente Convenzione come base legale per l'extradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale con riferimento ai reati introdotti ai sensi della presente Convenzione.

Capitolo IV – Misure di protezione

Articolo 18 – Protezione delle vittime

Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura a tutela dei diritti e degli interessi delle vittime dei reati introdotti ai sensi della presente Convenzione, in particolare:

- a. assicurando che le vittime abbiano accesso alle informazioni relative al proprio caso e che sono necessarie per la protezione della loro salute e di altri loro diritti coinvolti;
- b. assistendo le vittime nel loro ristabilimento fisico, psicologico e sociale;
- c. prevedendo, nel proprio ordinamento nazionale, il diritto delle vittime al risarcimento da parte dei trasgressori.

Articolo 19 – Posizione delle vittime nel procedimento penale

1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura a tutela dei diritti e degli interessi delle vittime in tutte le fasi dell'investigazione e del procedimento penale, in particolare:

- a. informandole dei loro diritti e dei servizi a loro disposizione e, su richiesta, dei seguiti dati alle loro denunce, dei capi di accusa considerati, dello stato del procedimento penale, salvo casi eccezionali in cui l'opportuna gestione del caso, il loro ruolo in esso e il risultato finale possano essere negativamente influenzati da tali notifiche;
- b. permettendo loro, in modo coerente con le norme di procedura dell'ordinamento nazionale, di essere ascoltati, di fornire prove e di poter rappresentare e vedere considerate le proprie opinioni, esigenze e preoccupazioni, direttamente o attraverso un intermediario;
- c. fornendo loro appropriati servizi di sostegno in modo tale che i loro diritti e interessi siano debitamente rappresentati e presi in considerazione;

- d. fornendo misure efficaci per la tutela da intimidazioni e ritorsioni nei loro confronti, così come nei confronti delle loro famiglie.
- 2 Ciascuna parte assicura che le vittime abbiano accesso, fin dal loro primo contatto con le competenti autorità, a informazioni relative al procedimento giudiziario e amministrativo.
- 3 Ciascuna Parte assicura che le vittime abbiano accesso all'assistenza legale, in conformità con la legislazione nazionale, e che questa sia loro fornita in maniera gratuita dove garantito, quando è per loro possibile assumere la posizione di parte nel procedimento penale.
- 4 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare che le vittime di un reato introdotto ai sensi della presente Convenzione, commesso nel territorio di una Parte diversa da quella in cui essi risiedono, possano presentare una denuncia alle competenti autorità del proprio Stato di residenza.
- 5 Ciascuna Parte garantisce, attraverso misure legislative o di altra natura, nel rispetto delle condizioni previste dal proprio ordinamento nazionale, la possibilità che gruppi, fondazioni, associazioni e organizzazioni governative e non governative possano assistere e/o sostenere le vittime con il loro consenso durante i procedimenti penali riguardanti i reati previsti ai sensi della presente Convenzione.

Articolo 20 – Protezione dei testimoni

- 1 Ciascuna Parte fornisce, nel limite dei propri mezzi e nel rispetto delle condizioni disposte dalla legislazione nazionale, protezione efficace da potenziali ritorsioni o intimidazioni per i testimoni dei procedimenti penali che diano testimonianza relativamente ai reati contemplati dalla presente Convenzione e, nella misura in cui sia opportuno, per i loro familiari e per le altre persone a loro vicine.
- 2 Il paragrafo 1 del presente articolo si applica anche alle vittime nella misura in cui esse sono testimoni.

Capitolo V – Misure di prevenzione

Articolo 21 – Misure a livello nazionale

- 1 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per assicurare:
- a. l'esistenza di un sistema nazionale trasparente per il trapianto di organi umani;
 - b. equo accesso ai servizi di trapianto per i pazienti;
 - c. adeguati raccolta, analisi e scambio di informazioni relativi ai reati contemplati nella presente Convenzione in collaborazione con tutte le autorità interessate.
- 2 Allo scopo di prevenire e contrastare il traffico di organi umani, ciascuna Parte adotta misure, nella misura in cui sia opportuno, per:
- a. fornire informazioni o rafforzare la formazione per i professionisti medico-sanitari e per i funzionari competenti nella prevenzione e nella lotta al traffico di organi umani;
 - b. promuovere campagne per aumentare la consapevolezza, rivolte all'ampio pubblico relativamente all'illegalità e ai pericoli del traffico di organi umani.

3 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure legislative o di altra natura per proibire la pubblicità dei bisogni o della disponibilità di organi umani allo scopo di offrire o cercare un compenso finanziario o un analogo beneficio.

Articolo 22 – Misure a livello internazionale

Le Parti cooperano vicendevolmente, nella misura più ampia possibile, per prevenire il traffico di organi umani. In particolare, le Parti:

- a. riferiscono al Comitato delle Parti su sua richiesta circa il numero dei casi di traffico di organi umani sotto la propria giurisdizione;
- b. designano un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni relative al traffico di organi umani.

Capitolo VI – Meccanismi di controllo

Articolo 23 – Comitato delle Parti

- 1 Il Comitato delle Parti è composto dai rappresentanti delle Parti della Convenzione.
- 2 Il Comitato delle Parti è convocato dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il suo primo incontro deve tenersi entro il primo anno dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione per il decimo firmatario che l'abbia ratificata. Successivamente, esso è convocato quando ne facciano richiesta almeno un terzo delle Parti o il Segretario Generale.
- 3 Il Comitato delle Parti adotta le proprie regole di procedura.
- 4 Il Comitato delle Parti è assistito dal Segretariato del Consiglio d'Europa nello svolgimento delle proprie funzioni.
- 5 Una Parte contraente che non è membro del Consiglio d'Europa contribuisce al finanziamento del Comitato delle Parti secondo modalità stabilite dal Comitato dei Ministri, previa consultazione di tale Parte.

Articolo 24 – Altri rappresentanti

- 1 L'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, il Comitato europeo sui problemi penali (CDPC), così come altri comitati intergovernativi o scientifici del Consiglio d'Europa competenti, designano ciascuno un rappresentante presso il Comitato delle Parti per contribuire ad un approccio multisettoriale e multidisciplinare.
- 2 Il Comitato dei Ministri può invitare altri organi del Consiglio d'Europa a designare un proprio rappresentante presso il Comitato delle Parti dopo aver consultato quest'ultimo in proposito.
- 3 I rappresentanti di organi internazionali competenti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo le procedure stabilite dalle relative regole del Consiglio d'Europa.
- 4 I rappresentanti di organi ufficiali delle Parti competenti possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo le procedure stabilite dalle relative regole del Consiglio d'Europa.

5 I rappresentanti della società civile, e in particolare delle organizzazioni non governative, possono essere ammessi come osservatori al Comitato delle Parti secondo le procedure stabilite dalle relative regole del Consiglio d'Europa.

6 Nella designazione dei rappresentanti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo deve essere assicurata una rappresentanza bilanciata dei diversi settori e delle diverse discipline.

7 I rappresentanti designati di cui ai precedenti paragrafi da 1 a 5 partecipano alle riunioni del Comitato delle Parti senza diritto di voto.

Articolo 25 – Funzioni del Comitato delle Parti

1 Il Comitato delle Parti monitora l'attuazione della presente Convenzione. Le regole di procedura del Comitato delle Parti definiscono le procedure per valutare l'attuazione della presente Convenzione, utilizzando un approccio multisettoriale e multidisciplinare.

2 Il Comitato delle Parti facilita altresì la raccolta, l'analisi e lo scambio di informazioni, di esperienze e di buone prassi tra gli Stati per migliorare la loro capacità di prevenire e contrastare il traffico di organi umani. Il Comitato si può avvalere dell'esperienza di altri comitati e organi competenti del Consiglio d'Europa.

3 Inoltre, il Comitato delle Parti, laddove opportuno:

- a. facilita l'uso efficace e l'attuazione della presente Convenzione, inclusa l'identificazione di qualsiasi problema che possa sorgere e degli effetti di qualsiasi dichiarazione o riserva espressa nell'ambito della presente Convenzione;
- b. esprime un'opinione su qualsiasi questione riguardante l'applicazione della presente Convenzione e facilita lo scambio di informazioni su significativi sviluppi legali, politici o tecnologici;
- c. formula specifiche raccomandazioni alle Parti relativamente all'attuazione della presente Convenzione.

4 Il Comitato europeo sui problemi penali (CDPC) è tenuto regolarmente informato delle attività menzionate ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo.

Capitolo VII – Relazioni con altri strumenti internazionali

Articolo 26 – Relazioni con altri strumenti internazionali

1 La presente Convenzione non incide sui diritti e i doveri derivanti dalle disposizioni di altri strumenti internazionali dei quali le Parti della presente Convenzione sono parte o diventeranno parte e che contengono disposizioni su materie regolate dalla presente Convenzione.

2 Le Parti della presente Convenzione possono concludere tra loro accordi bilaterali o multilaterali su materie trattate nella presente Convenzione, allo scopo di arricchire o rafforzare le sue disposizioni o di facilitare l'applicazione dei principi in essa contenuti.

Capitolo VIII – Emendamenti alla Convenzione

Article 27 – Emendamenti

1 Qualsiasi proposta di emendamento alla presente Convenzione presentato da una Parte è comunicato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa e da questi trasmesso agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e a qualsiasi Stato che sia stato invitato a firmare la presente Convenzione.

2 Qualsiasi emendamento proposto da una Parte è comunicato al Comitato europeo sui problemi penali (CDPC) e agli altri comitati intergovernativi o scientifici del Consiglio d'Europa competenti, che sottopongono al Comitato delle Parti le loro opinioni sull'emendamento proposto.

3 Il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa considera l'emendamento proposto e l'opinione sottoposta dal Comitato delle Parti e, dopo aver consultato le Parti della presente Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, può adottare l'emendamento con la maggioranza di cui all'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa.

4 Il testo di ciascun emendamento adottato dal Comitato dei Ministri ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per l'accettazione.

5 Qualsiasi emendamento adottato ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla fine di un periodo di un mese dopo la data nella quale tutte le Parti hanno informato il Segretario Generale di averlo accettato.

Capitolo IX – Clausole finali

Articolo 28 – Firma ed entrata in vigore

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa, dell'Unione europea e degli Stati non membri che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa. E' altresì aperta alla firma di qualsiasi altro Stato non membro del Consiglio d'Europa su invito del Comitato dei Ministri. La decisione di invitare uno Stato non membro a firmare la presente Convenzione deve essere presa dalla maggioranza di cui all'articolo 20, lettera d, dello Statuto del Consiglio d'Europa, e con il voto unanime dei rappresentanti degli Stati contraenti che possono sedere nel Comitato dei Ministri. Tale decisione è presa dopo aver ottenuto l'accordo unanime degli altri Stati che hanno espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione e dell'Unione europea.

1 La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, accettazione e approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi dopo la data in cui cinque firmatari, inclusi almeno tre Stati membri del Consiglio d'Europa, abbiano espresso il proprio consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione ai sensi delle disposizioni di cui ai precedenti paragrafi.

3 Con riferimento a qualsiasi Stato dell'Unione europea che esprima successivamente il proprio consenso a essere vincolato dalla presente Convenzione, essa entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Articolo 29 – Applicazione territoriale

1 Qualsiasi Parte o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, specificare il territorio o i territori ai quali la presente Convenzione si applica.

2 Qualsiasi Parte può, in qualsiasi momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione e per le cui relazioni internazionali è responsabile o in vece del quale è autorizzata ad assumere impegni. Con riferimento a tale territorio, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione di tale dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Qualsiasi dichiarazione fatta ai sensi dei due precedenti paragrafi può, con riferimento a qualsiasi altro territorio specificato in tale dichiarazione, essere ritirata con un'notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro diventa effettivo il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Article 30 – Riserve

1 Qualsiasi Stato o l'Unione europea può, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si avvale di una o più delle riserve di cui all'articolo 4, paragrafo 2; all'articolo 9, paragrafo 3; all'articolo 10, paragrafi 3 e 5.

2 Qualsiasi Stato o l'Unione europea può altresì, al momento della firma o del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione, dichiarare che si riserva il diritto di applicare l'articolo 5 e l'articolo 7, paragrafi 2 e 3, solo se i reati sono commessi per gli scopi di innesto e altri scopi come specificato dalle Parti.

3 Nessuna altra riserva può essere espressa.

4 Ciascuna Parte che ha espresso una riserva può, in qualsiasi momento, ritirarla interamente o parzialmente con una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha effetto dalla data della ricezione di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 31 – Risoluzione delle controversie

Il Comitato delle Parti segue in stretta collaborazione con il Comitato europeo sui problemi penali (CDPC) e altri comitati intergovernativi o scientifici del Consiglio d'Europa competenti l'applicazione della presente Convenzione e facilita, quando necessario, la risoluzione amichevole di tutte le difficoltà connesse alla sua applicazione.

Articolo 32 – Denuncia

1 Ciascuna Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione tramite una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2 Tale denuncia diventa efficace il primo giorno del mese successivo alla conclusione di un periodo di tre mesi dalla data di ricezione di tale notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 33 – Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che godono dello status di osservatore presso il Consiglio d'Europa, all'Unione europea e a qualsiasi Stato che sia stato invitato a firmare la presente Convenzione ai sensi della disposizione di cui all'articolo 28:

- a. qualsiasi firma;
- b. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c. qualsiasi data di entrata in vigore della presente Convenzione ai sensi dell'articolo 28;
- d. qualsiasi emendamento adottato ai sensi dell'articolo 27 e la data nella quale tale emendamento entra in vigore;
- e. qualsiasi riserva o ritiro di riserve ai sensi dell'articolo 30;
- f. qualsiasi denuncia ai sensi dell'articolo 32;
- g. qualsiasi altro atto, notifica o comunicazione connessa alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatta a Santiago de Compostela il 25 marzo 2015 in francese e in inglese, i due testi fanno egualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, all'Unione europea, agli Stati invitati a firmare la presente Convenzione.

€ 4,00